



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Numero:	2012/C/00040 - Proposta N. 2012/00345
Data Adozione:	23/07/2012- DELIBERA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Oggetto:	Regolamento edilizio comunale. Modifiche all'art. 9bis e modifiche agli allegati G ed H.
Ufficio:	Direzione Urbanistica
Relatore:	Elisabetta Meucci
Esecutività:	10/08/2012
Data pubblicazione:	31/07/2012

OMISSIS

IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE

l'Amministrazione comunale è titolare del potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia per assicurare, sul territorio comunale, la rispondenza alle norme di legge e di regolamento nonché agli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi;

essa inoltre è titolare del relativo potere sanzionatorio come legislativamente disciplinato dalle leggi nazionali e regionali in materia;

che tale potere, al pari degli altri poteri amministrativi, deve esercitarsi per il perseguimento dell'interesse pubblico e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia della conseguente azione amministrativa;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

presupposto per l'esercizio del potere predetto è la valutazione della conformità della attività edilizia ai titoli edilizi richiesti dalle norme in funzione degli interventi realizzati, norme oggi rinvenibili nel Testo unico dell'edilizia DPR n. 380/2001 e nella Legge Regione Toscana n. 1/2005;

che le norme urbanistico-edilizie hanno subito una evoluzione storica (dal 1942), che nel tempo ha modificato anche in modo sostanziale titoli e modalità procedurali per la realizzazione degli interventi edilizi, le cui tappe principali, per quanto di specifico interesse, possono così riassumersi:

- -l'art. 31 della legge 1150/1942 (in vigore dal 31/10/1942) ha introdotto per la prima volta a livello nazionale l'obbligo generalizzato di richiedere la licenza edilizia, per eseguire nuove costruzioni o ampliare quelle esistenti o modificarne aspetto e struttura, obbligo limitato ai centri abitati e, nei Comuni dotati di Prg, anche entro le zone di espansione;
- -il medesimo art. 31, come modificato però dalla legge n. 765/1967 (entrata in vigore il 1/9/1967) ha esteso l'obbligo di licenza a tutto il territorio comunale per le nuove costruzioni, ampliamenti, modifiche o demolizioni di quelle esistenti, licenza sostituita poi dalla concessione edilizia con la legge 10/1977;
- -prima della legge 1150/1942 tuttavia già vigeva il Regio Decreto n.1265/1934 che all'art. 220 stabiliva che "i progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che possono influire sulle condizioni della salubrità delle

case esistenti, debbono essere sottoposte al visto del Sindaco" :permesso di abitabilità disciplinato dall'art. 221 del medesimo decreto;

- -inoltre che il Comune di Firenze dagli anni 30 del secolo scorso si era dotato di Regolamento Edilizio Comunale (approvato con deliberazione podestarile del 29 dicembre 1931 e dalla giunta amministrativa il 27 gennaio 1932 successivamente modificato nel 1943), che assoggettava la costruzione di nuovi edifici nel territorio comunale al previo ottenimento di Licenza edilizia;

CONSIDERATO CHE in virtù delle norme appena sopra citate la gran parte degli immobili del patrimonio edilizio di vecchia data, del Comune di Firenze risulta ad oggi assistito da due atti espressi dell'Amministrazione finalizzati ad esercitare il controllo sull'attività edilizia quali:

- il titolo alla costruzione (Licenza, poi Concessione edilizia) ai sensi della L. 1150/42 e della L. 10/1977 e dei Regolamenti edilizi comunali, ed il relativo progetto edilizio approvato e depositato presso gli archivi del Comune stesso;
- il titolo all'uso dei nuovi fabbricati (permesso/certificato di abitabilità) ai sensi dell'art. 221 del R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), rilasciato pertanto a seguito di sopralluogo ed avente come presupposto indefettibile l'attestazione della conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato;

DATO ATTO CHE in merito a detti titoli che:

- fino all'introduzione dei meccanismi sanzionatori per opere realizzate in parziale difformità dalla Licenza edilizia con legge 28 gennaio 1977 n. 10, le varianti in corso d'opera a progetti di edifici già dotati di licenza edilizia venivano realizzate in assenza di ulteriori atti autorizzatori, ad eccezione di quelle che comportassero consistenti difformità in altezza od impianto;
- al momento del rilascio delle Licenze di abitabilità, dopo la conclusione della fase di edificazione, l'Amministrazione comunale di Firenze, procedeva, ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, a sopralluogo anche in riferimento alla conformità di quanto realizzato al progetto approvato;

RILEVATO CHE

l'innovato metodo di valutazione della conformità degli immobili ai fini degli atti di trasferimento dei diritti relativi ad essi introdotto dall'art. 19, comma 14, D.L. n.78/10, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/10, a mente del quale ".....gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale." ha diffuso tra i professionisti abilitati del settore, una più attenta modalità di rilievo degli immobili ai fini della redazione della relazione tecnica di conformità, assistita da moderni strumenti di rilevazione;

che tali modalità di rilievo restituiscono con frequenza situazioni di fatto non esattamente rispondenti a quelle rappresentate negli elaborati allegati alla licenza edilizia, per modifiche evidentemente concretizzatesi in fase di edificazione degli immobili costruiti negli anni 50-70 del secolo scorso e di norma sono semplici modifiche interne, o modeste variazioni della collocazione dell'edificio o dell'impaginazione dei prospetti ed attengono comunque a edifici per i quali sono stati rilasciati i titoli edilizi ed anche i permessi di agibilità/abitabilità;

CONSIDERATO CHE

tali circostanze hanno dato luogo ad un notevole incremento delle istanze di accertamento di conformità in sanatoria su immobili realizzati tra gli anni '50 e '70 provvisti di Licenza di costruzione e d'uso, e già oggetto di successivi trasferimenti di proprietà, in pendenza delle quali viene spesso disconosciuta, ad oggi, la trasferibilità del bene;

la definizione dell'istanza di accertamento di conformità per opere realizzate in corso di costruzione comporta l'applicazione di un meccanismo sanzionatorio riferito al doppio dell'attuale valore di mercato, a carico del richiedente, secondo modalità dettagliate dal Regolamento Edilizio, allegati G ed H;

che tali fattispecie per le loro ontologiche caratteristiche necessitano di essere valutate tenendo conto dell'evoluzione normativa nonché dei parametri, individuati dalla prassi applicativa e giurisprudenziale, che possano portare a ritenere non rilevante ai fini sanzionatori le difformità esistenti;

CONSIDERATO, in particolare che

- le casistiche di varianti realizzate in corso di costruzione di edifici provvisti di regolare Licenza edilizia e di Licenza d'uso non ai soli fini igienico-sanitari e completati alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, anche in virtù del lasso di tempo intercorso non presentino un qualsivoglia interesse concreto, pubblico, specifico ed attuale alla loro rimessa in pristino od al loro sanzionamento;
- l'esistenza del permesso/certificato di abitabilità o agibilità, costituendo la conformità al progetto approvato elemento istruttorio indefettibile per il rilascio del permesso/certificato di abitabilità, è presunzione che all'epoca del suo rilascio, le difformità eventualmente rilevate non furono ritenute determinare una violazione urbanistico-edilizia da doversi perseguire;

RICHIAMATA la L. 47/85, che ha disciplinato i procedimenti e le sanzioni da applicare alle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, tra l'altro:

- introducendo, all'art. 31 il procedimento di sanatoria straordinaria (condono) con riferimento alle opere realizzate in assenza di titolo o in difformità da esso ed ultimate al primo ottobre 1983;
- precisando, all'art. 40, che per le opere realizzate in totale difformità od in assenza di concessione e per le quali non sia stata depositata l'istanza di sanatoria straordinaria entro il termine prescritto (30 novembre 1985) si applicano le sanzioni in materia di abusivismo edilizio di cui al capo I della Legge medesima;
- specificando, all'art. 7, quali opere siano da considerarsi in totale difformità, ovvero "quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile";
- precisando, all'art. 48, che per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della legge medesima o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare al Sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985 ed il cui mancato invio è dichiarato non sanzionabile in alcun modo con la circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 18/07/1986 n. 3466/25;
- stabilendo all'art. 26 la disciplina futura per le opere interne alle costruzioni ritenendole, alle condizioni del medesimo articolo, non soggette ad alcun titolo abilitativo ma soggette al mero deposito di una relazione contestualmente all'inizio dei lavori e prevedendo quale sanzione per il mancato deposito una mera sanzione monetaria (non più in vigore);

VISTO il comma 1 dell'art. 9 bis del vigente Regolamento edilizio che costituisce applicazione dei principi sopra espressi, e che è oggetto di mera modifica formale con il presente provvedimento;

RITENUTO, per quanto altro sopra esposto, di procedere alla modifica dell'art. 9bis del Regolamento Edilizio comunale, come dettagliatamente riportato negli allegati alla presente deliberazione, in modo tale da:

- esplicitare l'esclusione dai procedimenti sanzionatori delle casistiche di variante in corso d'opera diverse da quelle realizzate in totale difformità ai sensi dell'art. 7 legge 47/85, a condizione che dette opere fossero assistite da Licenza di abitabilità ed uso, indicando la data di entrata in vigore della legge n. 10/1977 quale limite temporale al quale riferire detta esclusione;
- esplicitare l'esclusione dai procedimenti di sanatoria delle casistiche di modifiche interne agli edifici di cui all'art. 26 della L. 47/85, eseguite o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge, in attuazione del disposto di cui all'art. 48 della L. 47/85, nonché con riferimento ai contenuti della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 18/07/1986, nr. 3466/25;
- esplicitare l'esclusione dai procedimenti di sanatoria delle casistiche di modifiche interne agli edifici di cui all'art. 26 della L. 47/85 eseguite in vigenza della norma per le quali sia mancato il deposito della relativa relazione;

DATO ATTO che è opportuno, in sede di modifica dell'art. 9 bis del Regolamento edilizio, riportare all'interno del medesimo articolo, le fattispecie di esclusione già contenute nelle norme nazionali e regionali, ed in particolare i casi di lieve difformità dal titolo abilitativo non rilevanti ai sensi degli artt. 139 comma 4 e 142 legge regionale 1/2005;

VISTA altresì la sentenza TAR Toscana sez III n. 263 dell'11.02.2011 in materia di modalità di calcolo delle sanzioni edilizie disciplinate dagli allegati G ed H al vigente regolamento Edilizio, con la quale è sancita l'illegittimità della modalità di calcolo del Valore Venale precedente ed attuale, laddove gli stessi sono definiti

rispettivamente corrispondenti ai valori minimo e massimo sanciti dalle tabelle ufficiali dell'Osservatorio Mobiliare Italiano (OMI), individuando invece nel valore medio quello da applicare di norma, lasciando alla motivata discrezionalità dell'Amministrazione i casi nei quali, per la particolarità degli immobili oggetto degli abusi la possibilità di applicare i valori massimi;

Ritenuto, opportuno, con la presente Deliberazione, dare altresì attuazione alla sopracitata sentenza alla sentenza TAR Toscana sez III n. 263 dell'11.02.2011 e modificare di conseguenza il Regolamento Edilizio comunale, come dettagliatamente riportato negli allegati alla presente deliberazione, negli allegati G ed H e nei relativi modelli di calcolo delle sanzioni edilizie;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

DPR 380/2001 Testo unico edilizia;

LR 3 gennaio 2005, n.1 (*Norme per il governo del territorio*) e i suoi regolamenti di attuazione;

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (*Testo unico enti locali*);

VISTO l'art.49 (*Pareri dei responsabili dei servizi*) del D. Lgs. 267/2000 e preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente atto;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni d'urgenza per rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000 al fine di apportare le modifiche e rendere disponibile ai cittadini il nuovo testo regolamentare;

DELIBERA

1. di modificare l'art. 9bis e gli allegati "G" ed "H" del Regolamento Edilizio comunale, come dettagliatamente riportato negli allegati alla presente deliberazione, in modo tale da:
 - esplicitare l'esclusione dai procedimenti sanzionatori delle casistiche di variante in corso d'opera diverse da quelle realizzate in totale difformità ai sensi dell'art. 7 legge 47/85, a condizione che dette opere fossero assistite da Licenza di abitabilità ed uso, indicando la data di entrata in vigore della legge n. 10/1977 quale limite temporale al quale riferire detta esclusione;
 - esplicitare l'esclusione dai procedimenti di sanatoria delle casistiche di modifiche interne agli edifici di cui all'art. 26 della L. 47/85, eseguite o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge, in attuazione del disposto di cui all'art. 48 della L. 47/85, nonché con riferimento ai contenuti della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 18/07/1986, nr. 3466/25;
 - esplicitare l'esclusione dai procedimenti di sanatoria delle casistiche di modifiche interne agli edifici di cui all'art. 26 della L. 47/85 eseguite in vigenza della norma per le quali sia mancato il deposito della relativa relazione;
 - adeguare gli allegati G ed H del Regolamento Edilizio ed i relativi modelli di calcolo delle sanzioni edilizie alla sentenza TAR Toscana sez III n. 263 dell'11.02.2011;
 - esplicitare l'inapplicabilità dei procedimenti di sanatoria alle fattispecie già escluse dalle norme nazionali e regionali, ovvero ai casi di lieve difformità dal titolo abilitativo non rilevanti ai sensi degli artt. 139 comma 4 e 142 legge regionale 1/2005;
2. di approvare gli allegati, costituente parte integrante del presente provvedimento e di seguito indicati:
 - allegato A contenente il testo modificato dell'art. 9bis e degli allegati G ed H Regolamento edilizio del Comune di Firenze;
 - allegato B contenente i nuovi modelli di calcolo delle sanzioni di cui agli allegati G ed H del Regolamento edilizio che sostituiscono quelli attualmente utilizzati.

VOTAZIONE

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	23	EUGENIO GIANI SUSANNA AGOSTINI TEA ALBINI ANGELO BASSI
------------	----	---

LEONARDO BIEBER
FRANCESCO BONIFAZI
ANDREA BORSELLI
STEFANIA COLLESEI
EROS CRUCCOLINI
STEFANO DI PUCCIO
MIRKO DORMENTONI
MASSIMO FRATINI
GIAMPIERO MARIA GALLO
DOMENICO ANTONIO LAURIA
CLAUDIA LIVI
CECILIA PEZZA
MICHELE PIERGUIDI
ANDREA PUGLIESE
MARIO RAZZANELLI
SALVATORE SCINO
GIUSEPPE SCOLA
MAURIZIO SGUANCI
VALDO SPINI

contrari 0

astenuti 8 JACOPO CELLAI
ORNELLA DE ZORDO
BIANCA MARIA GIOCOLI
TOMMASO GRASSI
MASSIMO PIERI
RICCARDO SARRA
MARCO SEMPLICI
MARCO STELLA

non votanti 1 EMANUELE ROSELLI

essendo presenti 32 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 23 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Comm. 3 - favorevole con emendamenti

Firenze, 30/07/2012

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Scheda informativa 1/2012

30/10/2012

FATTISPECIE DI INTERVENTI CHE NON NECESSITANO DI SANATORIA - Deliberazione Consiliare nr. 40/2012

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 2012/C/00040 del 23 luglio 2012, immediatamente eseguibile, è stato modificato l'art. 9/bis del **Regolamento Edilizio comunale**, con i contenuti di seguito esplicitati.

Comma 1

Il comma è stato riformulato, in modo da chiarire il principio generale per il quale le sanzioni edilizie applicabili per attività edilizia realizzata in difformità od assenza di titolo sono quelle vigenti al momento della realizzazione di tale attività;

Nuovo Comma 2

Il comma è stato inserito per esplicitare, in linea con il principio generale di cui al comma 1, le fattispecie di interventi che non necessitano di alcun atto a sanatoria, di seguito esaminate:

a. opere realizzate in corso di edificazione, in variante al titolo abilitativo, nei casi i cui si verificano tutti i seguenti requisiti:

1. edificio realizzato in forza di Licenza edilizia e provvisto di Certificato di abitabilità/agibilità ed uso ai sensi del R.D. 27 Luglio 1934 nr. 1265
2. opere realizzate in corso di edificazione in variante alla Licenza ultimata prima dell'entrata in vigore della L. 10/77 (30 gennaio 1977) e diverse da quelle classificabili come in totale difformità ai sensi dell'art. 7 della L. 47/85

NOTA BENE

definizione di opere in totale difformità dal titolo ex art. 7 L. 47/85, di riferimento per la verifica

"Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile."

b. opere interne riconducibili a quelle definite all'art. 26 L.R. 47/85 eseguite prima della sua entrata in vigore (rif. art. 48 della L. 47/85, e circolare del Min. LL.PP. 18/07/1986, nr. 3466/25);

c. opere interne ex art. 26 L.R. 47/85 per le quali sia mancato il deposito della dovuta relazione, eseguite successivamente alla sua entrata in vigore e fino al termine della sua vigenza, che si assume alla data del 10 gennaio 1997 (corrispondente a quella dell'ordinanza comunale 122/1997, con la quale è stato sancito il superamento del particolare regime ex art. 26 della L. 47/85, per effetto della L. 662/96)

NOTA BENE

definizione delle opere assoggettate ex art. 26 L. 47/85, di riferimento per la verifica

"Non sono soggette a concessione ne' ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma ne' aumento delle superfici utili e del numero delle unita' immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unita' immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive."

d. lievi difformità dal titolo abilitativo, nei limiti di cui l'art. 139, comma 4, L.R. 1/2005

NOTA BENE

limiti di variazioni riconosciute come irrilevanti dall'art. 139, comma 4, L.R. 1/2005 (estratto)

"Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali."

precisando che quale riferimento prevalente per le verifiche dimensionali circa l'applicazione dell'art. 139, comma 4, L.R. 1/05 deve assumersi la Superficie Utile Lorda.

e. opere riconducibili a quelle escluse da sanzionamento ex art. 142 comma 1 della L.R. 1/05

NOTA BENE

definizione (art. 83 bis, comma 1 L.R. 1/05) delle opere in variante al titolo edilizio escluse da sanzionamento ex art. 142 della L.R. 1/05 di riferimento per la verifica

"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, comma 3, e dal presente articolo, alle varianti ai permessi di costruire si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei permessi. Le varianti in corso d'opera al permesso di costruire o alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) dette varianti siano conformi agli atti di governo del territorio di cui all'articolo 52, comma 2, o agli strumenti urbanistici generali vigenti, ai regolamenti edilizi vigenti e comunque non siano in contrasto con le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;

b) non comportino modifiche della sagoma, né introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti e dagli atti comunali, o che comportino incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard;

c) non riguardino beni tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

d) nel caso in cui riguardino l'aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all'articolo 149 del Codice medesimo.

INDIRIZZI APPLICATIVI

1. Nel caso ricorra, su istanza a sanatoria già depositata, una delle casistiche di cui all'art. 9/bis, comma 2 del Regolamento Edilizio, è facoltà del richiedente rinunciare all'istanza, allegando attestazione di un professionista abilitato in merito alla ricorrenza della fattispecie di esclusione, in relazione alla consistenza dell'intervento ed ai titoli edilizi e d'uso (Licenza edilizia, Licenza d'uso, altro titolo) di riferimento necessari per le diverse casistiche, come da quadro sinottico di seguito esemplificato.
2. Nei casi in cui lo stato attuale di edifici e unità immobiliari non sia esattamente corrispondente a quello rappresentato nel più recente e valido titolo edilizio, per intervenute modifiche (anche conseguenti ad errata rappresentazione), rientranti nelle casistiche di cui all'art. 9bis, comma 2 del Regolamento Edilizio (fattispecie che non necessitano di provvedimenti a sanatoria), la legittimità di tale stato attuale sussiste in forza del più recente titolo legittimante, nonché della condizione di irrilevanza delle modifiche apportate, come sancita dalla Legge ed esplicitata all'art. 9bis del regolamento edilizio.

QUADRO SINTETICO DEI RIFERIMENTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 9/bis

Riferimenti per applicazione rinuncia su casistiche art. 9 bis comma 2 lett. a)	- Opere non costituenti totale difformità ai sensi dell'art. 7 della <u>L. 47/85</u> - Licenza/Concessione edilizia nr. del (citare tutti i titoli edilizi per la realizzazione dell'edificio compreso eventuali varianti o sanatorie in corso d'opera); - Certificato di "Abitabilità ed uso" nr. del - Condono edilizio n del (se presente).
Riferimenti per applicazione rinuncia su casistiche art. 9 bis comma 2 lett. b) e c)	- Consistenza delle opere (<u>art. 26 L.R. 47/85</u>) - data di realizzazione delle opere entro il 10 Gennaio 1997 (da dichiarare)
Riferimenti per applicazione rinuncia su casistiche art. 9 bis comma 2 lett. d)	- Consistenza delle opere (<u>art. 139, comma 4, L.R. 1/2005</u>) - Licenza/Concessione edilizia/DIA/SCIA nr. (citare il titolo edilizio di riferimento);
Riferimenti per applicazione rinuncia su casistiche art. 9 bis comma 2 lett. e)	- Consistenza delle opere (<u>art. 83 bis, comma 1 L.R. 1/05</u>); - licenza/concessione edilizia /permesso di costruire/ DIA n. del (citare il titolo edilizio di riferimento);